STUDI DI SOCIOLOGIA, 2018, N. 3, pp. 273-290

LA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO PENALE DI ÉMILE DURKHEIM

Michele Cascavilla*

Émile Durkheim's sociology of penal law

Abstract. This study aims at reconstructing some fundamental paths in Durkheim's legal sociology in order to verify whether and to what extent they have contributed to provide any reasonable explanation for social deviance, criminal behaviours and the corresponding legal remedies. To this end, Durkheim's theories are analysed with regard to the functions of law, crime and punishment in society so that their plausibility can be evaluated in comparison with other explanatory hypotheses. This paper shows that Durkheim's sociological analysis of crime and punishment is potentially a source of great innovativeness and significance for the comprehension of the above-mentioned social phenomena. Unfortunately, Durkheim's analysis is somehow vitiated by a reductionist attitude that weakens its scope and makes it difficult to interact with other approaches that are capable of providing the analysis itself with fundamental contributions.

Keywords: Durkheim, Deviance, Criminality, Law, Punishment.
DOI: 10.26350/000309_000037
To link to this article: https://doi.org/10.26350/000309_000037

I - SOCIETÀ, MORALE E DIRITTO IN DURKHEIM

Émile Durkheim occupa un posto di rilievo nella fase culturale che si è sviluppata a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e che è stata caratterizzata da un intenso fermento di ricerche e di analisi volte a decifrare le trasformazioni epocali che si andavano compiendo nella società e che interessavano l'ordine economico, politico, giuridico e religioso. Decisivo è il suo contributo al consolidamento della neonata scienza sociologica, di cui si premura di precisare oggetto, metodo e problemi. Le sue ricerche sono determinanti anche ai fini dello sviluppo di quel particolare settore di studi e investigazioni sul rapporto tra istituzioni giuridiche e società

* Michele Cascavilla, Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara. Email: michele.cascavilla@unich.it. Orcid: 0000-0003-3647-4622

© 2018 Vita e Pensiero / Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

che, a distanza di qualche decennio, confluirà in una specifica disciplina segnando la nascita della sociologia del diritto. Nelle principali opere di Émile Durkheim, scritte tutte nell'ultimo decennio dell'Ottocento, *De la division du travail social* (1893), *Les régles de la méthode sociologique* (1895) e *Le suicide* (1897), si trovano elaborati concetti e argomenti che determineranno sviluppi significativi nell'ambito degli studi riguardanti il rapporto tra diritto e società, soprattutto per le implicazioni che riguardano il tema della integrazione dell'individuo nella collettività, della trasgressione delle norme, della funzione delle sanzioni giuridiche e del controllo sociale. Sia per la loro intrinseca portata, sia per gli sviluppi che ne sono scaturiti in ambito sociologico-giuridico e criminologico, le teorizzazioni di Durkheim in ordine alle funzioni del diritto, del reato e della pena nella società, meritano di essere riprese e ridiscusse per valutarne la plausibilità in rapporto anche ad altre dimensioni esplicative di tali nodi problematici. L'intento che anima il presente contributo è, per l'appunto, quello di seguire alcuni fondamentali percorsi della sociologia giuridica durkheimiana per verificare se e in quale misura hanno contribuito a fornire plausibili spiegazioni sui fenomeni della devianza sociale e dei comportamenti criminali oltre che sui rimedi adottabili dalle istituzioni giuridiche.

A buon diritto Durkheim è annoverato tra gli autori che hanno offerto un contributo determinante per la nascita della sociologia del diritto (Treves 2002: 54-60). Difatti la sua interpretazione del fenomeno giuridico si inscrive tutta nell'ottica del riferimento alla società, alle sue strutture organizzative, ai suoi dinamismi evolutivi. Non è la scienza formale dei giuristi, né la voce normativa del potere politico, né le esigenze e i meccanismi della vita economica, né i riferimenti al diritto naturale che determinano primariamente i significati, le forme e i contenuti del diritto, ma esclusivamente fatti di natura sociale. Questi ultimi, secondo i canoni del positivismo che imperano nel contesto culturale di fine Ottocento e che Durkheim fa propri, devono essere l'oggetto di una scienza positiva specifica, scevra da astrazioni metafisiche e assimilabile, nei metodi e nella esattezza dei risultati, alle scienze naturali, ovverossia la sociologia[1]. Una parte importante dei fenomeni che questa nuova disciplina deve investigare, osservare, classificare, è rappresentata dalle determinazioni morali, vale a dire da quell'insieme di norme, consuetudini, valori condivisi che costituiscono il fondamento della coesione della società. All'interno di tali determinazioni morali si delinea una particolare categoria di regole che si differenzia dalle altre perché dotata di una maggiore forza impositiva e di una peculiare tendenza a dar luogo a processi di istituzionalizzazione. Si tratta delle norme giuridiche, le quali, quindi, non possono essere studiate separatamente dalla morale e dalla società di cui sono espressione.

[1] I fatti sociali, che, secondo Durkheim, devono essere studiati dalla sociologia *iuxta propria principia* sono definiti come «modi di agire, di pensare e di sentire che presentano la notevole proprietà di esistere al di fuori delle coscienze individuali. Questi tipi di condotta o di pensiero non soltanto sono esterni all'individuo, ma sono anche dotati di un potere imperativo e coercitivo in virtù del quale si impongono a lui, con o senza il suo consenso» (Durkheim 1963: 26). Utili approfondimenti sull'approccio durkheimiano allo studio dei fatti sociali si trovano in: Cavalli (1970), Isambert (1982: 169-172), Giddens (1978: 19-42).

Richiamare qualche significativo passaggio del discorso sviluppato in *La divisione del lavoro sociale* servirà a documentare fino a che punto, nell'ottica di Durkheim, il fenomeno giuridico sia connesso con la vita morale di una comunità e fino a che punto la vita morale di una comunità dipenda a sua volta dal grado di sviluppo e di organizzazione della società.

Il motivo per cui Durkheim ritiene di dover approfondire il tema della divisione del lavoro, elemento che caratterizza in modo sempre più determinante le società moderne, va cercato non tanto nel fatto che tale fenomeno sia stato trascurato nelle trattazioni degli economisti e dei sociologi, quanto nel fatto che è stato interpretato con le insoddisfacenti logiche dell'economicismo individualistico. Per una più adeguata comprensione di questo processo, secondo il nostro autore, occorre invece adottare un approccio sociologico che lo studi in relazione alle forze di coesione che agiscono nella società e che sono di natura morale. Da esse, infatti, si generano quei legami di solidarietà che sono indispensabili alla vita sociale, perché ne garantiscono la sussistenza, la conservazione e l'evoluzione (Pizzorno 1962: XX).

L'intento di studiare il tema della divisione del lavoro in rapporto alle implicazioni con la morale della solidarietà è ben manifesto in alcuni passaggi de *La divisione del lavoro sociale* in cui l'autore traccia le linee programmatiche della sua ricerca. Nella *Prefazione* alla prima edizione dell'opera afferma chiaramente che la questione che l'ha ispirata riguarda «i rapporti della personalità individuale e della solidarietà sociale» (Durkheim 1962: 8), e la domanda centrale rimane quella su «come avviene che, pur diventando più autonomo, l'individuo dipenda più strettamente dalla società» o, in altri termini, «come può allo stesso tempo individualizzarsi sempre più ed essere sempre più vincolato da legami di solidarietà» (*ibidem*). Emerge, da queste prime dichiarazioni di intenti, che il concetto centrale dell'opera è quello della solidarietà. Esso costituisce anche la chiave di interpretazione del fenomeno della divisione del lavoro nelle società moderne la cui vera funzione, infatti, è quella di «creare tra due o più persone un sentimento di solidarietà» (Durkheim 1962: 79), con la conseguenza di «rendere possibili società che, senza di essa, non esisterebbero» (*ivi*: 83). Ora, se la funzione della divisione del lavoro è quella di assicurare legami di solidarietà, e quindi coesione di gruppo in una società in continua trasformazione, argomenta Durkheim, ne deriva che «essa deve avere carattere morale, poiché i bisogni di ordine, di armonia e di solidarietà sociale sono generalmente ritenuti bisogni morali» (*ivi*: 85). C'è quindi un nesso strettissimo che lega la morale alla società, tanto che non ci si allontanerebbe dal vero nel sostenere che la prospettiva elaborata da Durkheim nell'opera *La divisione del lavoro sociale* potrebbe essere inquadrata come una sociologia della morale, beninteso non della morale individuale, ma della morale sociale.

Dopo aver messo a fuoco la domanda di partenza della sua ricerca, che lo proietta verso lo studio delle forme storiche della solidarietà, Durkheim definisce il proprio programma metodologico ancorandolo su due punti: il primo comporta che lo studio della solidarietà, per i suoi effetti sulle dinamiche di coesione operanti nella vita sociale, avvenga secondo un approccio specifico di tipo sociologico, data l'inadeguatezza dell'economia o della psicologia, entrambe viziate da impostazioni individualistiche, a comprendere fatti e cause di natura sociale; il secondo postula per tale disciplina l'adozione di un paradigma rigorosamente positivistico e l'assunzione di un metodo equiparabile

a quello delle scienze fisiche e naturali, vale a dire basato sull'osservazione, la comparazione, la classificazione e la misurazione di fatti sociali. Durkheim è ben consapevole che i fatti morali, che costituiscono la parte più significativa dei fatti sociali, non hanno la stessa consistenza, regolarità e afferrabilità dei fatti fisici e naturali. Pertanto si trova subito di fronte al problema della applicabilità dei canoni metodologici positivistici alla spiegazione di realtà morali. Si chiede, infatti, come procedere, in questo campo, alle dovute verificazioni se «la solidarietà sociale è un fenomeno morale che non si presta di per sé a un'osservazione esatta né tanto meno alla misura» (*ivi*: 86). A questo punto si produce una seconda traslazione, dopo quella che ha portato a spostare l'attenzione dal piano sociale a quello morale: si tratta del passaggio dalla dimensione etico-sociale a quella giuridica in quanto più oggettivata e quindi più idonea alla presa scientifica. Per poter procedere a operare classificazioni tra differenti specie di solidarietà sociale e a studiarne le interazioni con il fenomeno della divisione del lavoro sociale, Durkheim ritiene che si debba «sostituire al fatto interno che ci sfugge il fatto esterno che lo simbolizza, e studiare il primo attraverso il secondo. Questo simbolo è il diritto» (*ibidem*).

Da questa affermazione possiamo trarre utili indicazioni per chiarire il rapporto tra diritto e morale secondo l'ottica di Durkheim. A suo giudizio il diritto costituisce una sfera che è parte integrante della morale sociale o, per l'equivalenza di cui si è detto poc'anzi, della solidarietà che cementifica un gruppo. Ciò che distingue il diritto dalla morale non è l'appartenenza a una diversa modalità di rapporti sociali, data la essenziale coincidenza tra le due dimensioni dell'agire, bensì il differente grado di cristallizzazione delle norme e delle pratiche in cui si esprimono; in altri termini, il diritto rappresenta quella parte della normatività etica che con il tempo si esteriorizza, si concretizza e si solidifica in forme istituzionalizzate di rapporti sociali. Questo processo di trasformazione di esigenze etiche in obblighi, diritti e doveri di natura giuridica si attua per dare maggiore stabilità e consistenza diacronica alla struttura sociale. La ragione per cui Durkheim in *La divisione del lavoro sociale* dedica una grande considerazione al diritto, alla sua funzione e alle sue manifestazioni, va ricercato nel fatto che per suo tramite è possibile ricavare quelle conoscenze certe, in ordine alle forme di solidarietà sociale e al loro rapporto con il fenomeno della divisione del lavoro sociale, che per altra via sarebbe impossibile acquisire. Le norme giuridiche scritte, le sentenze dei giudici, le procedure codificate, le reazioni istituzionalizzate alle violazioni delle norme, sono fatti osservabili in modo molto più agevole e sicuro rispetto ai valori morali e sociali che pur ne costituiscono il presupposto e il fondamento. Afferma in proposito Durkheim:

> la vita sociale, dovunque essa ha un'esistenza duratura, tende inevitabilmente ad assumere una forma definita e ad organizzarsi: il diritto non è altro che questa medesima organizzazione in ciò che ha di più stabile e di più preciso. La vita generale della società non può estendersi in nessun campo senza che la vita giuridica la segua nel medesimo tempo e negli stessi rapporti. Possiamo dunque essere certi di trovare – riflesse nel diritto – tutte le varietà essenziali della solidarietà sociale. (Durkheim 1962: 86)

Gli elementi di sociologia del diritto penale elaborati da Durkheim, pertanto, possono essere decifrati soltanto all'interno di questo quadro concettuale caratterizzato dalle

strette interconnessioni tra diritto e morale, morale e vita sociale, diritto e società, or ora messe in luce. In questa prospettiva appare subito chiaro che il diritto non può essere studiato come fenomeno staccato dalla morale della solidarietà che, a sua volta, è elemento essenziale della organizzazione sociale. Le sue forme, i suoi sviluppi, le sue trasformazioni, i suoi destini sono indissolubilmente legati alle vicende che riguardano la solidarietà in quanto forza di coesione indispensabile a ogni tipo di società. In base a ciò si può comprendere l'esatta portata della seguente testuale affermazione di Durkheim:

> poiché il diritto riproduce le forme principali della solidarietà sociale, non ci resta che classificare le differenti specie di diritto, per cercare in seguito quali sono le forme corrispondenti di solidarietà sociale. (*ivi*: 89)

II - DIRITTO A SANZIONE REPRESSIVA E DIRITTO A SANZIONE RESTITUTIVA

Postosi in tale ottica, Durkheim coglie immediatamente e puntualmente un elemento costitutivo del diritto che lo differenzia da altre forme di normatività sociale e che lo rende particolarmente idoneo a essere oggetto di osservazione empirica: questo elemento è la coercitività basata su sanzioni organizzate. Benché, nella concezione di Durkheim, le norme giuridiche, nella loro essenza, appartengano, come si è visto, alla più estesa famiglia delle regole di condotta morali e sociali, tuttavia se ne distinguono per una caratteristica specifica che non riguarda tanto la sanzione in sé, quanto la peculiare modalità di esercizio della stessa. Secondo Durkheim, la differenza che separa la pena giuridica da quella morale «non risulta dal loro carattere intrinseco, ma dalla maniera in cui sono amministrate: l'una viene applicata da ciascuno e da tutti, l'altra da corpi definiti; l'una è diffusa, l'altra è organizzata» (*ivi*: 86). La sanzione viene quindi a rivestire, nella ricerca durkheimiana, un rilievo determinante, non solo perché, in quanto fatto sociale, consente di ricondurre sia la morale che il diritto entro l'orbita della sociologia intesa come scienza positiva dei fatti sociali; non solo perché, in quanto fatto osservabile (diversamente da altre categorie più evanescenti, tra cui ad esempio quella degli obblighi di coscienza), consente analisi empiricamente verificabili, aventi come oggetto nessi causali tra fenomeni[2]; ma anche perché permette di tenere distinto il piano morale da quello giuridico senza fuorvianti scissioni o identificazioni, con il vantaggio metodologico di poter studiare i fatti sociali dove si presentano con maggiore evidenza empirica (cioè nel diritto) per poi applicare i risultati anche a quegli ambiti più difficilmente afferrabili con gli strumenti delle scienze positive (cioè alla morale). Ed è proprio dall'analisi della sanzione e delle sue manifestazioni che Durkheim ricava

[2] La spiegazione causale dei fatti sociali è soltanto una delle due possibili spiegazioni che la sociologia scientifica di Durkheim persegue: l'altra è la spiegazione funzionale (Durkheim 1963: 137; sul punto Giddens 1978: 34-35). Secondo R. Marra, «per Durkheim la spiegazione sociologica consiste unicamente nel rinvenimento di rapporti di causalità, tanto collegando un fenomeno alla propria causa, quanto connettendo una causa ai suoi effetti utili. Regola penale e reato […] vengono studiati specialmente in base a questo secondo carattere del rapporto di causalità» (Marra 1986: 18).

la distinzione tra due fondamentali forme di diritto che sono ricollegabili a due diverse forme di solidarietà che a loro volta caratterizzano due differenti sistemi sociali. Infatti, osservando il funzionamento della sanzione giuridica come risposta della coscienza pubblica alla violazione di norme giuridiche, Durkheim nota come il grado di intensità e di afflittività della stessa vari in rapporto a determinati fattori sociali, quali la gravità della trasgressione percepita dal sentire comune o l'importanza che i precetti rivestono per la conservazione e la tutela della vita sociale. Questo rilievo lo conduce a individuare due tipi di sanzioni in base al grado di patimento che esse comportano:

> le une consistono essenzialmente in un dolore, o per lo meno in una diminuzione inflitta all'agente […]. Quanto all'altro tipo, esso non implica necessariamente la sofferenza dell'agente, ma consiste soltanto in una riparazione, cioè nel ristabilimento dei rapporti turbati nella loro forma normale. (*ivi*: 90)

Si profila così la distinzione tra sanzioni repressive e sanzioni riparative alle quali corrispondono due grandi ambiti in cui inquadrare le norme giuridiche,

> a seconda che esse abbiano sanzioni repressive organizzate o sanzioni soltanto restitutive. Il primo comprende l'intero diritto penale; il secondo comprende il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto di procedura, il diritto amministrativo e costituzionale. (*ivi*: 90-91)

Queste due differenti forme giuridiche, secondo gli sviluppi dell'analisi durkheimiana, svolgono nella società la medesima funzione di salvaguardare la coesione sociale, ma in due modalità diverse a seconda del tipo di rapporto che si instaura nell'organizzazione sociale tra gli individui e la collettività. Infatti, i due tipi di diritto sono funzionali a due differenti forme di solidarietà di cui essi sono la manifestazione esteriore. Una prima forma si attua nelle società con scarsa differenziazione nei ruoli sociali e con una forte pressione esercitata dalla coscienza collettiva sugli individui. Una seconda forma prende corpo in presenza di una maggiore differenziazione di posizioni, ruoli e funzioni nella società e, di conseguenza, di una minore forza coercitiva esercitata dalla coscienza collettiva sul comportamento degli individui[3]. A queste due forme di solidarietà, denominate da Durkheim, con terminologia non a caso tratta dal mondo fisico e biologico, *solidarietà meccanica* e *solidarietà organica*, vanno ricollegate rispettivamente le funzioni del diritto penale, da un lato, e del diritto privato, amministrativo

[3] Di grande chiarezza la sintesi di A. Pizzorno su questo punto: da una parte abbiamo «società formate da unità sociali elementari, molecole sociali, alveoli, viventi l'uno accanto all'altro come segmenti non connessi funzionalmente: il tipo di queste unità elementari è l'orda primitiva. A tali strutture segmentate corrisponde la solidarietà meccanica. In esse la coscienza collettiva comune trascende gli individui, e tanto più essa è forte quanto meno forti sono le personalità dei singoli, e meno "individuate" ne sono le coscienze»; dall'altra, società in cui i membri sono portati a «completarsi l'un l'altro in un sistema di compiti divisi e, appunto, complementari: una solidarietà organica, per la quale gli individui non vengono assorbiti direttamente dal gruppo, ma sono legati ad esso da un sistema di regole nuovo, adatto a questa divisione di funzioni, e la cui inosservanza fa incorrere in sanzioni di tipo restitutivo e non penale» (Pizzorno 1962: XXII).

e procedurale, dall'altro. In particolare, il vincolo di *solidarietà meccanica* richiede l'uso del diritto penale e delle sanzioni repressive perché deve fronteggiare trasgressioni che hanno un potenziale eversivo, visto che minano la compattezza della coscienza collettiva, e che si configurano come reati. Il vincolo di solidarietà organica, invece, non deve contrastare attentati alla stabilità e alla sopravvivenza dell'organizzazione collettiva, ma soltanto alterazioni nell'espletamento delle varie funzioni dell'organismo sociale alle quali si può rimediare con una semplice risposta riparativa.

III - LA FUNZIONE DELLA SANZIONE PENALE NELLA SOCIETÀ

Una ulteriore messa a fuoco sulla funzione sociale del *diritto repressivo* e del *diritto restitutivo* fa emergere altri elementi significativi per la comprensione della sociologia del diritto e della pena del nostro autore. La repressione penale nasce dall'esigenza di difendere il nucleo valoriale, organizzativo e normativo in cui consiste la coscienza comune, intesa come forza morale che trascende le volontà e le coscienze individuali e che è fattore indispensabile di coesione in un tipo di società caratterizzata da omogeneità e uniformità del sentire collettivo per effetto di una scarsa differenziazione del lavoro sociale e di una marcata sottomissione dell'individuo alla collettività. In questo contesto la sanzione penale si configura come reazione al reato che costituisce un attentato e un'offesa alla coscienza collettiva e che assume il carattere di atto criminale quando della coscienza collettiva intacca non elementi marginali e indeterminati ma «gli stati forti e definiti» (*ivi*: 102). Il riferimento alla coscienza collettiva diventa così il riferimento essenziale per la comprensione del reato e della pena, nel senso che non c'è nessun criterio antecedente al sentire collettivo, né fondato su un ordine morale naturale o di giustizia, né fondato su obiettivi interessi individuali o sociali, che possa definire il reato. L'opposizione ai sentimenti collettivi «lungi dal derivarne, costituisce il reato» (*ibidem*);

> il delitto non è soltanto una lesione di interessi anche se grave; è un'offesa contro un'autorità in certo qual modo trascendente. Ma l'esperienza ci insegna che nessuna forza morale è superiore all'individuo, ad eccezione della forza collettiva. (Durkeim 1962: 106)

Nell'ottica del positivismo sociologico di Durkheim il rapporto tra *mala in sé* e *mala prohibita* si trova invertito rispetto a una impostazione giusnaturalistica (Berzano - Prina 2010: 61-62): non si proibiscono mali considerati come tali secondo criteri morali oggettivi, ma i mali sono tali perché proibiti dal potere che ha il compito «di difendere la coscienza comune contro tutti i suoi nemici esterni ed interni» (Durkheim 1962: 105), facendo rispettare credenze, tradizioni e pratiche collettive[4].

[4] Sintetizza A. Giddens su questo punto: «per Durkheim, non possiamo definire il reato in termini di *contenuto* di una certa classe di azioni, poiché a seconda dei tempi e dei luoghi sono stati considerati criminali i più svariati tipi di condotta. L'unica caratteristica che i crimini condividono

Secondo Durkheim, uno dei caratteri più significativi della pena è rappresentato dal fatto di manifestarsi prioritariamente come «reazione passionale», come vendetta, come volontà di indurre all'espiazione (*ivi*: 106-108), perché attraverso di essa si vuole combattere il male percepito come pericoloso per la vita collettiva: «quello che vendichiamo, quello che il criminale espia, è l'oltraggio fatto alla morale» (*ivi*: 109); «è l'attentato alla società che viene represso dalla pena» (*ibidem*), non la violazione di interessi o diritti individuali, ai quali si può rimediare con sanzioni di tipo riparativo. Anche il carattere quasi religioso che si attribuisce al diritto penale è indice che vi è in ballo qualcosa che supera la sfera dei beni meramente privati:

> quando reclamiamo la repressione del delitto, non vogliamo vendicare noi personalmente, ma qualcosa di sacro che sentiamo più o meno confusamente al di fuori e al di sopra di noi (Durkheim 1962: 119),

qualcosa di trascendente. Inoltre, il carattere della organizzazione e della istituzionalizzazione della sanzione penale, che richiede un organo definito per la sua inflizione ed esecuzione, nonché il carattere collettivo della reazione, che essa implica, si spiegano presupponendo la «natura sociale dei sentimenti offesi» (*ivi*: 121). Quella che è colpita in caso di reato, dichiara Durkheim,

> è la coscienza comune, è essa che deve resistere, e perciò la resistenza deve essere collettiva […]. Se quindi, quando il delitto si produce, le coscienze che esso urta non si unissero per testimoniarsi reciprocamente che restano in comunione e che quel caso particolare è un'anomalia, queste non potrebbero evitare a lungo andare di perdere il loro vigore. (*ivi*: 119)

Di tutt'altra natura è la funzione delle sanzioni di tipo restituivo. Esse non reagiscono a comportamenti che mettono a repentaglio la solidità della coscienza collettiva. Si risolvono in riparazioni di torti, in un ripristino di equilibri alterati, e richiedono interventi più in termini di semplici aggiustamenti che di pena. Le regole a sanzione sostitutiva, afferma Durkheim «o non fanno assolutamente parte della coscienza collettiva o rappresentano stati deboli di essa» (*ivi*: 130). Come dire che non sono in rapporto con quell'insieme di fondamentali valori, credenze e tradizioni che rendono compatto un gruppo sociale perché si impongono con forza sulle tendenze centrifughe e disgregatrici dei singoli individui. Ma questo non significa che si esauriscono in una dimensione meramente privata di rapporti. Si tratta sempre di sanzioni poste a presidio di una forma di solidarietà sociale, quella conforme a una società in cui si è sviluppata la differenziazione sociale dei ruoli e delle attività, con la conseguenza che le volontà e le coscienze individuali non sono più completamente asservite e assorbite nella coscienza collettiva, ma presentano un certo grado di autonomia dal sentire comune.

in generale è che trasgrediscono convinzioni morali fortemente radicate nella collettività e inducono quindi la società a una reazione punitiva» (Giddens 1978: 21).

IV - SANZIONE PENALE E COSCIENZA COLLETTIVA

L'analisi fin qui condotta sulla funzione del diritto penale e delle sanzioni punitive secondo la prospettiva di studio adottata da Durkheim consente di mettere in luce importanti acquisizioni. Innanzitutto, data la sussunzione del diritto sotto la categoria dei fatti morali e data la concezione del diritto penale come espressione e funzione di una solidarietà meccanica, ne deriva che tale forma giuridica viene legata non alla società in quanto tale, ma a un certo tipo di società contraddistinta da specifiche caratteristiche. Il diritto penale a sanzione repressiva non è necessario in assoluto, ma soltanto in relazione a una particolare modalità di organizzazione dei rapporti sociali in cui, per effetto di una scarsa o inesistente differenziazione delle unità individuali, assimilabili a segmenti omogenei e intercambiabili, si forma una solida coscienza collettiva. Quest'ultima rappresenta il nucleo di credenze, di valori e di norme che costituisce il collante della vita sociale e che non può essere lasciato indifeso in caso di aggressioni che ne minaccino la stabilità (Namer 1979: 41-77). Le sanzioni penali rispondono per l'appunto al bisogno di salvaguardare la stabilità del sentire comune. Vale la pena rilevare, a questo punto, che se è vero che la coscienza collettiva si forma a partire dalle coscienze individuali e rappresenta la parte comunemente condivisa dei sentimenti e degli stimoli morali concepiti da ogni singolo soggetto che partecipa alla vita del gruppo, è pur vero che essa tende a costituirsi come entità autonoma rispetto alle personalità individuali, quasi come una sorta di ipostasi sostanziale generale. È sintomatico quanto afferma Durkheim in proposito, e cioè che il contesto sociale basato sulla solidarietà meccanica

> non può essere forte che nella misura in cui le idee e le tendenze comuni a tutti i membri della società oltrepassano in numero e in intensità le idee e le tendenze che appartengono personalmente a ciascuno di essi. Quanto più considerevole è tale eccedenza, tanto più energica è la solidarietà […]. La solidarietà che deriva dalle somiglianze è al suo *maximum* quando la coscienza collettiva ricopre esattamente la nostra coscienza totale, e coincide punto per punto con essa: ma in quel momento la nostra individualità è scomparsa. (Durkheim 1962: 144)

Completamente diversa si presenta la situazione in un tipo di società basato sulla divisione del lavoro: mentre una società a solidarietà meccanica «è possibile soltanto nella misura in cui la personalità individuale è assorbita dalla personalità collettiva», una società a solidarietà organica

> è possibile soltanto se ognuno ha un proprio campo d'azione, e di conseguenza una personalità. La coscienza collettiva deve quindi lasciare scoperta una parte della coscienza individuale, affinché in essa si stabiliscano le funzioni specifiche che essa non può regolare; e più questa regione è estesa, più forte è la coesione che risulta da tale solidarietà. (*ivi*: 145)

Da queste precisazioni si evince che, nella misura in cui avanza il processo di divisione del lavoro sociale con conseguente affermazione di spazi di affrancamento delle personalità individuali dalla sudditanza della coscienza collettiva, viene meno la neces-

sità del ricorso a norme e sanzioni penali, mentre acquista importanza il diritto civile e cooperativo a sanzione restitutiva. La violazione delle norme di quest'ultima forma giuridica, siccome non colpisce «nelle parti vitali l'anima comune della società», richiede una reazione più moderata; in questo ambito dell'organizzazione giuridica

> ciò di cui abbiamo bisogno è che le funzioni concorrano regolarmente: se poi questa regolarità viene turbata, ci basta che venga ristabilita. (*ivi*: 143)

Ponendosi poi in una prospettiva diacronica Durkheim osserva che, data la tendenza evolutiva della società a svilupparsi nella direzione di una sempre crescente differenziazione del lavoro sociale, e quindi a passare con ritmo progressivo da una solidarietà di tipo meccanico a una solidarietà di tipo organico, il diritto penale a sanzione punitiva tende a perdere di rilevanza man mano che questo processo si compie, mentre ne acquista il diritto civile a sanzione riparativa (Pizzorno 1962: XXII).

È lecito chiedersi, a questo punto dell'argomentazione, se nell'ottica durkheimiana la trasformazione della società verso una solidarietà organica a diritto cooperativo possa spingersi fino al punto da rendere completamente inutili norme e sanzioni penali. Questo esito, seppur compatibile con le argomentazioni di Durkheim, sembra essere da lui sconfessato laddove sostiene che il reato e la pena sono elementi ineludibili e pertanto destinati a svolgere una perenne funzione di difesa dei valori comuni nelle dinamiche della vita sociale (Parsons 1962: parte II, cap. VIII; Nisbet 1965: 37; Giddens 1978: 25-26). Infatti, dall'analisi delle due forme di solidarietà trae motivo per argomentare che, nonostante l'evoluzione della società conduca a un crescente rafforzamento della solidarietà organica e a un indebolimento di quella meccanica, il processo non giungerà mai a sopprimere del tutto quest'ultima perché, per quanto la coscienza individuale possa affermarsi conquistando spazi di autonomia rispetto a quella collettiva, ci sarà sempre un nucleo di credenze e valori comuni forti necessari a tenere insieme la società. In altri termini, la solidarietà organica prende piede nella società moderna affiancandosi alla solidarietà meccanica e limitandola senza mai sopprimerla del tutto. Sembra che Durkheim alla fine si sia orientato ad ammettere una simultanea coesistenza delle due forme di società, a solidarietà meccanica e a solidarietà organica, anche se ritiene che vadano adeguatamente distinte. Afferma infatti in un passo della sua opera:

> la società non è considerata nei due casi dal medesimo punto di vista. Nel primo caso, ciò che è indicato da questo nome è un insieme più o meno organizzato di credenze e di sentimenti comuni a tutti i membri del gruppo: si tratta cioè del tipo collettivo. Invece, la società con la quale siamo solidali nel secondo caso è un sistema di funzioni differenti e specifiche, unite da rapporti definiti. Queste due società d'altra parte fanno tutt'uno: sono le due facce della stessa e unica realtà, che però esigono di essere distinte. (Durkheim 1962: 144)

L'impressione è che Durkheim, resosi conto degli esiti insostenibili delle sue teorizzazioni sulla estinzione del diritto penale, abbia cercato di rimediare attenuando il vincolo di subordinazione del diritto penale alla società a solidarietà meccanica, non senza qualche cedimento sul piano della coerenza logica del ragionamento, viste le sue pre-

cedenti affermazioni sul nesso stringente tra diritto penale e coscienza collettiva. Ma si tratta di un espediente risolutivo insoddisfacente. L'impianto teorico del sociologo francese non consente di attingere soluzioni più adeguate alla questione, le quali si affacciano soltanto quando la necessarietà del diritto penale viene riconnessa non a circostanze contingenti ma alle condizioni di possibilità della coesistenzialità tra soggetti responsabili.

La riflessione sul significato e sulla funzione della pena nella società è comunque tormentata in Durkheim. Idee inconsuete, a volte contrastanti con le vedute precedenti, si ritrovano nell'opera *Le regole del metodo sociologico*, in cui si registra un mutamento di impostazione nell'analisi del reato e della criminalità, soprattutto per il fatto che tali fenomeni vengono qui analizzati non in rapporto a un particolare tipo di società, ma alla società in quanto tale[5]. Afferma infatti Durkheim che «non c'è società in cui non esista qualche tipo di criminalità» (Durkheim 1963: 72), che il reato «si manifesta strettamente vincolato alle condizioni dell'intera vita collettiva» (*ivi*: 73) e che non è solo «un fenomeno inevitabile, benché increscioso, dovuto all'incorreggibile cattiveria degli uomini», ma anche «un fattore della salute pubblica, una parte integrante di ogni società sana» (*ibidem*). Viene comunque qui ribadita l'idea che il reato si risolve in un atto compiuto in contrasto con le norme e i valori stabiliti da una forte coscienza comune, la quale a esso reagisce con le sanzioni del diritto penale determinandone le forme e l'intensità.

In mancanza di criteri assoluti di valutazione del bene e del male, la insuperabilità del reato, nell'ottica di Durkheim, non dipende da cause collegabili alla intrinseca difettosità morale degli uomini o alla loro costitutiva struttura antropologica che trascende le empiriche manifestazioni che sono relative ai tipi sociali. Tutto si spiega con dinamismi meccanicistici che si svolgono nel rapporto tra la coscienza comune e le coscienze individuali:

> dal momento che non può esserci società laddove gli individui non divergono più o meno dal tipo collettivo, è inevitabile che alcune di queste divergenze presentino un carattere criminale. Infatti, ciò che conferisce a esse tale carattere non è la loro importanza intrinseca, bensì quella attribuita dalla coscienza comune. Perciò, se quest'ultima sarà più forte, e se avrà abbastanza autorità per rendere tali divergenze molto deboli in valore assoluto, essa sarà anche più sensibile e più esigente […] e attribuirà loro la stessa gravità, cioè le bollerà come criminali. (Durkheim 1963: 75-76)

Il non perfetto allineamento tra il sentire della coscienza comune e le singole coscienze individuali, oltre a essere un fattore ineliminabile della vita sociale, può assolvere anche a una importante funzione progressiva poiché rende possibile la transizione verso forme

[5] È stato giustamente notato come la visione durkheimiana della devianza, del reato e della pena subisca un cambiamento di prospettiva nel passaggio dalle analisi de *La divisione del lavoro sociale* a quelle de *Le regole del metodo sociologico*. La trasformazione più rilevante sta nel fatto che il criminale che, nella prima opera, era concepito come un essere non socievole che mette a rischio la coesione sociale, nella seconda, appare come elemento in grado di svolgere una funzione positiva, quasi un servizio regolativo della vita sociale e un contributo alla evoluzione della morale (Marra 1986: 32; Marconi 1974: 99-103).

giuridiche e morali più evolute. Sotto questo punto di vista il reato, oltre a essere un fenomeno inevitabile, risulta anche utile al perfezionamento della società: «infatti le condizioni a cui è legato sono indispensabili alla evoluzione normale della morale e del diritto». Siccome «nulla è indefinitamente e incondizionatamente buono», l'autorità di cui gode la coscienza morale nei confronti delle coscienze singole si può graduare e modellare in modo tale che non risulti così soffocante da impedire quella fisiologica dose di trasgressione che previene l'irrigidimento della società in una forma immutabile e favorisce, quindi, il mutamento. Infatti, perché possa innescarsi un processo di evoluzione della società «occorre che l'originalità individuale abbia la possibilità di emergere» e perché

> la personalità dell'idealista che sogna di oltrepassare il proprio secolo possa manifestarsi, occorre che quella del criminale, che è al di sotto del suo tempo, sia possibile. L'una non può esistere senza l'altra. (*ibidem*)

La spiegazione del reato, del crimine e della pena in termini di meccanica di forze che agiscono nella interazione tra tipo collettivo e tipo individuale, porta Durkheim a ulteriori sorprendenti esiti, quali la interpretazione del reato come «anticipazione della morale futura» (*ibidem*) e la considerazione del criminale non più come «essere radicalmente non socievole», «elemento parassita», «corpo estraneo e non assimilabile introdotto in seno alla società», bensì come «agente regolatore della vita sociale» (*ibidem*). Ciò comporta la percezione della criminalità in termini assolutamente fisiologici tanto che una diminuzione dei reati oltre un certo limite non sarebbe valutabile in termini positivi, ma rappresenterebbe un indice di gravi squilibri sociali: il reato

> non deve più venir concepito come un male che è impossibile contenere in limiti troppo angusti; ma quando accade che esso scenda sensibilmente al di sotto del suo livello ordinario, questo fatto non deve essere per noi un motivo di soddisfazione, perché questo apparente progresso è certamente contemporaneo e solidale a qualche perturbamento sociale. Per questo motivo la cifra dei ferimenti non è mai tanto bassa come nei periodi di carestia. (*ibidem*)

La funzione della pena, inoltre, non può assolutamente essere interpretata in termini di rimedio a una malattia sociale, ma in una prospettiva nuova:

> infatti, se il reato è una malattia, la pena è il suo rimedio, e non la si può concepire altrimenti; perciò tutte le discussioni che essa solleva riguardano ciò che essa dovrebbe essere per adempiere la sua funzione di rimedio. Ma se il reato non ha nulla di morboso, la pena non può avere come scopo la sua guarigione, e dobbiamo cercare altrove al sua vera funzione. (*ibidem*; Baratta 1982: 58-59)

V - DETERMINISMO SOCIOLOGICO IN DURKHEIM

Durkheim, nelle opere successive, è tornato sull'argomento sviluppando approfondimenti, integrazioni, e modificando, in qualche aspetto, la sua teoria della funzione del diritto penale (Marra 1986: 52-61). Ma i cambiamenti di impostazione non sono tali da scalfire il paradigma del reato, della devianza criminale e del significato della

sanzione penale elaborato nelle opere fin qui analizzate. Pertanto, le indicazioni acquisite costituiscono una base sufficiente per procedere a una riconsiderazione critica del contributo di Durkheim in ordine alla funzione del diritto penale nella società, alla luce anche di diverse prospettive di interpretazione dei fenomeni studiati.

È notevole e innovativo il tentativo effettuato da Durkheim di comprensione della funzione del diritto penale, e degli elementi a esso connessi, a partire da una analisi fondata su concetti esclusivamente sociologici senza far ricorso a elementi tratti da teorie metafisiche o formali del diritto. Ma questo aspetto, se da un lato costituisce una acquisizione importante perché arricchisce lo studio del diritto penale con nuove prospettive di analisi che ne mettono in luce le ineludibili interconnessioni con i contesti sociali, d'altro lato, per il modo «meccanico» ed esclusivo in cui il nesso tra diritto penale e società è stabilito, finisce per risultare un punto di debolezza nella costruzione durkheimiana.

L'intuizione del fenomeno giuridico come *simbolo visibile* di quel fatto morale che è la coesione sociale esprime una interpretazione del diritto che tiene conto del suo radicamento nella vita sociale di un gruppo e che non può prescindere dal suo profondo legame con quei valori e costumi etici che animano la società e ne garantiscono la stabilità. Per quanto riguarda in particolare il diritto penale, poi, l'approccio di Durkheim colma una lacuna, perché aiuta a superare l'insufficienza propria delle trattazioni formalistiche, in cui la definizione del reato e della pena si esaurisce in un processo di elaborazioni astrattamente controllate dallo Stato e disconnesse dai contesti sociali, e di quelle giusnaturalistiche, che, a partire dal periodo dell'illuminismo, avevano assunto una impronta utilitaristica, ispirate com'erano a una idea di natura umana contrassegnata da una razionalità di tipo economicistico, che spiegava l'agire dell'individuo in base all'egoistico principio della ricerca del piacere e del rifiuto del dolore. Questa rilettura del diritto, in generale, e del diritto penale, in particolare, basata sul presupposto della imprescindibilità del riferimento al sociale per la determinazione del suo senso e della sua funzione, rappresenta quindi un importante allargamento del quadro di comprensione della natura dei fenomeni giuridici. Senonché, questa apertura sembra essere vanificata e trasformata in una visione chiusa a motivo soprattutto dell'ottica escludente e unilaterale adottata da Durkheim nello studio dell'oggetto, ottica che gli impedisce di utilizzare il riferimento alla società come elemento di analisi da integrare con altre dimensioni di ricerca parimenti necessarie e legittime, quale lo studio formale del diritto e la teorizzazione sulle sue condizioni di giustizia. Durkheim opta per la logica riduttiva di una metodologia sociologica che, per essere tarata sui canoni delle scienze fisiche e naturali, non fa spazio alle ragioni di una moralità più profonda, radicata nella struttura antropologica dell'essere umano, che si manifesta nelle forme sociali e storiche ma che conserva, rispetto a esse, una sorta di eccedenza ontologica e che ispira, attraverso le mediazioni politiche, le elaborazioni formali. Ne deriva una lettura della funzione del diritto penale nella società inadeguata e parziale, come proveremo a evidenziare a conclusione della presente analisi.

La criticità fondamentale è rappresentata dal fatto che il diritto penale, nella concezione sociologica durkheimiana, viene interpretato come risposta di tipo meccanicistico messa in atto da una entità collettiva ipostatizzata, quale è la coscienza comune, in

presenza di atti che ne minano la stabilità e la compattezza. La sua funzione si riduce a essere strumento di repressione automatica di atti criminali consistenti in offese contro *gli stati forti e definiti della coscienza collettiva*. La interpretazione dei fenomeni del reato, del crimine e della pena viene così a basarsi sulla realtà di una dinamica di forze che si attivano nella vita sociale e che operano secondo il principio di una causalità deterministica che spegne ogni barlume di libertà e di responsabilità individuale[6]. Nell'ottica della sociologia di Durkheim, il reato viene a configurarsi non come deliberata infrazione di un ordine che regola lo svolgimento delle relazioni intersoggettive e che è fondato su esigenze strutturali attinenti la coesistenzialità di soggetti liberi e responsabili, bensì come atto la cui negatività si esaurisce tutta nell'essere rottura del vincolo di solidarietà sociale (Durkheim 1962: 93), offesa perpetrata contro i sentimenti collettivi ritenuti rilevanti per la coesione sociale (*ivi*: 102), attentato contro «il tipo collettivo», inteso come autorità trascendente rispetto agli individui e coincidente con la «forza collettiva» (*ivi*: 105-106). Il diritto penale è «reazione passionale», «vendetta», «espiazione» (*ivi*: 106-109) messe in atto dalla coscienza collettiva. Pertanto il soggetto che reagisce come parte offesa alla forza distruttiva del delitto chiedendone l'espiazione è la coscienza collettiva, che rappresenta una entità che si forma in modo meccanico per giustapposizione di elementi omogenei e uniformi e che finisce per acquisire quasi una sorta di esistenza autonoma e disgiunta dalle parti che la costituiscono[7].

In quanto dettata da una esigenza di difesa e di autoconservazione del corpo collettivo, la pena, nella logica di Durkheim, non contempla, se non in via del tutto secondaria, finalità di prevenzione, di risocializzazione o di rieducazione[8]; di prevenzione, perché il sistema penale non è calibrato per condizionare il comportamento dei singoli, risolvendosi in una reazione passionale della coscienza collettiva; di rieducazione e di risocializzazione, perché gli interessi individuali non sono prioritari rispetto alla difesa della coscienza collettiva.

Benché sia forte la qualificazione della pena come vendetta, manca nel discorso di Durkheim anche un intento di tipo retributivo, il quale implica una considerazione dell'elemento della responsabilità personale che, in esso, è del tutto assente. La conseguenza è che anche le ragioni della giustizia, che si accompagnano all'idea di retribuzione, non trovano alcuno spazio nella spiegazione del reato, del crimine e della pena, portata avanti dal nostro autore. Il suo positivismo sociologico lo conduce ad attribuire al diritto penale una funzione che si esaurisce tutta all'interno del meccanismo automatico di reazione di difesa della coscienza collettiva, costituita come unico criterio del bene e del male. Il diritto penale finisce in questo modo per tutelare una società mas-

[6] Emblematica per esprimere la meccanicistica visione etico-giuridica durkheimiana è l'affermazione che i mutamenti sociali e morali sono «meccanicamente prodotti da cause necessarie» (Durkheim 1962: 273).

[7] Considerazioni interessanti sul rapporto tra individuo e società in Durkheim, interpretato nel raffronto tra la dimensione politica e la dimensione giuridica della relazionalità umana, sono state elaborate da F. D'Agostino (D'Agostino 1991: 71-82).

[8] «La pena non serve – o non serve che secondariamente – a correggere il colpevole o a intimidire i suoi possibili imitatori […]. La sua vera funzione è di mantenere intatta la coesione sociale, conservando alla coscienza comune tutta la sua vitalità» (Durkheim 1962: 126).

sificata e non l'ordine della coesistenza secondo un criterio di giustizia, che costituisce un presupposto ineludibile della vita sociale al di là delle sue determinazioni storiche. Secondo Durkheim, «non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune» (*ivi*: 102).

Il richiamo, poi, alla evoluzione delle forme sociali, lungi dall'essere utilizzato per mostrare come il bisogno naturale di assicurare le condizioni di possibilità della convivenza sociale attraverso il contrasto delle forme di violenza e di sopraffazione subisca un inevitabile condizionamento nel corso del tempo che spiega la variazione delle manifestazioni storiche dei reati e delle pene, è chiamato in causa per stabilire un nesso di causalità meccanica tra mutamenti dei valori etici e mutamenti nelle forme giuridiche e penali. Questa prospettiva, che comporta inoltre la visione di una morale interamente determinata dalle condizioni storico-sociali, risulta incompatibile con qualsiasi tentativo di risalire a significati etici eccedenti le forme culturali che li esprimono[9], come sarebbe invece auspicabile per una adeguata comprensione del senso del punire in un contesto sociale. La coscienza collettiva agisce come un fattore sociale che determina credenze, norme e sanzioni indipendentemente da qualsivoglia ragione giuridica preesistente. La connessione stabilita da Durkheim tra diritto penale e società non ammette una priorità della relazione interpersonale sulla struttura sociale, che autorizzi una interpretazione del reato come violazione di inalienabili diritti della persona e della pena come risposta e come tentativo di ristabilire un equilibrio infranto[10]. L'analisi sociologica, imprescindibile per far emergere la fenomenologia storica dei crimini, diventa il criterio che li definisce e li determina.

Un ulteriore limite ravvisabile nel paradigma sociologico criminologico di Durkheim è rappresentato dalla concezione della funzione utile del reato, espressa soprattutto in *Le regole del metodo sociologico*. Il reato, in tale prospettiva, è il risultato di un indebolimento della pressione della coscienza collettiva sulle volontà individuali. La conformità o meno del comportamento individuale alle consuetudini e ai valori sociali esistenti dipende, quindi, dalla forza che la coscienza collettiva esercita sugli individui: più essa è consistente, più garantisce la osservanza delle norme sociali e giuridiche, e di conseguenza, la conservazione e la stabilità della società. Il mutamento sociale è possibile, di conseguenza, nella misura in cui, per effetto di un allentamento della pressione della coscienza collettiva sulle volontà individuali, si rende possibile il discostamento del comportamento individuale dalle norme e dai valori collettivi. Tale difformità può manifestarsi a due differenti livelli: quello dell'idealista, che disobbedisce per oltrepassare le acquisizioni del comune sentire, e quello del criminale che disobbedisce per rimanere al di sotto degli adempimenti richiesti. Ma la meccanica delle forze agisce allo stesso modo nelle due situazioni, tanto è vero che in certi casi, secondo Durkheim, il reato non solo prepara i mutamenti sociali ma anticipa la morale

[9] Sul relativismo etico che impronta la concezione del crimine in Durkheim, osservazioni interessanti si trovano in L. Cavalli e G.E. Marica (Cavalli 1982: 161; Marica 1932: 80).

[10] Il fatto che a Durkheim sfugga l'idea che il diritto penale sia posto a tutela di interessi personali e di beni giuridici e non soltanto a protezione di simboli sociali viene sottolineato da U. Neumann (Neumann - Schorth 1980: 99-101).

futura, come testimonia il famoso caso di Socrate, condannato come criminale nella sua città e considerato esempio di virtù nel tempo seguente (*ivi*: 77). Il comportamento individuale risulta così in balia di forze collettive che lo trascendono e lo usano per finalità superiori non intenzionali.

VI - VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tirando le somme, la sociologia del reato e della pena espressa nelle principali opere di Durkheim esprime senza dubbio un tentativo di gettare nuova luce su un fenomeno che correva il rischio di rimanere rinchiuso in schemi riduttivi di comprensione improntati al formalismo giuridico o al giusnaturalismo metafisico astratto. E la nuova luce ha come fonte il riferimento costante alle dinamiche della coesione sociale o a quelle forze che legano gli individui in società che Durkheim racchiude sotto la categoria della solidarietà. Ma la comprensione della funzione del diritto, in generale, e del diritto penale, in particolare, sviluppata dal nostro autore, rimane invischiata in una sorta di fallace riduzionismo. Il motivo di questo sviamento sta, come si è cercato di mostrare, soprattutto nella assunzione di un metodo positivo fisicalistico che viene applicato all'analisi di fatti morali e sociali sulla base del presupposto che le realtà umane sono soggette alla stessa causalità deterministica del mondo fisico[11]. La conseguenza è che il riferimento alle dinamiche sociali, che avrebbe potuto aprire nuove inedite possibilità di analisi sull'influenza esercitata dalla società sui processi di definizione dei reati e delle pene, si traduce in una rappresentazione di tali fenomeni come accadimenti regolati da dinamiche di forze sociali che operano al di sopra delle singole volontà. La percezione individuale del bene, la libera scelta di compierlo e la possibilità di essere chiamati a rispondere personalmente delle conseguenze dei delitti commessi rimangono prospettive senza senso.

La parzialità dell'approccio di Durkheim ha contagiato anche scuole di pensiero criminologico che, direttamente o indirettamente, si sono ispirate al suo modello di pensiero (Baratta 1983: 43). Nel paradigma sociologico della criminalità, in cui sono fiorite teorie struttural-funzionaliste dell'*anomia* e della criminalità, o in quello della interazione sociale, soprattutto nella versione della teoria dell'*etichettamento*, si ritrovano elementi riconducibili all'impostazione durkheimiana nella misura in cui la devianza rispetto alle norme viene spiegata attraverso schemi causali operanti nel sistema sociale che funzionano prescindendo da scelte libere e responsabili dell'individuo. Un esempio è rappresentato dalla teoria di R.K. Merton che collega il fenomeno della devianza e della criminalità a fattori che riguardano il rapporto tra struttura culturale (mete) e struttura sociale (mezzi), e cioè a un fenomeno di anomia che si determina in presenza

[11] La rigida impostazione deterministica è rilevata da R. Marra (Marra 1986: 20 e 35). Non inficia l'analisi che stiamo conducendo il fatto che successivamente Durkheim abbia attenuato il suo determinismo nella spiegazione dei fatti sociali, come evidenzia D. Duclos (Duclos 1981: 85-100), *Projet éthique e positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim*, in «Chahiers internationaux de sociologie», LXX, 1981, pp. 85-100.

di una frattura tra i valori condivisi cu cui si basa la società e che fanno presa sugli individui e i mezzi leciti messi a disposizione per conseguire le mete a essi conformi. Benché Merton non si soffermi a considerare la risposta della società in termini di diritto penale di fronte ai comportamenti disgreganti, i quali nella sua ottica possono essere risolti più efficacemente operando sulla eliminazione della diseguaglianza dei mezzi leciti, rimane in lui una matrice durkheimiana di pensiero nella riconduzione della spiegazione della devianza e della criminalità a fattori che agiscono a livello di strutture culturali e sociali al di là della libera e consapevole volontà degli individui (Merton 1938; 1974). Tracce di impostazione durkheimiana si riscontrano anche nelle teorie del *labelling approach* in cui il potere definitorio dei comportamenti devianti e criminali attribuito dal sociologo francese alla *coscienza collettiva* viene spostato su un complesso meccanismo di interazione tra le azioni individuali e le reazioni sociali che determina la costruzione sociale dei significati dei comportamenti normali e trasgressivi (Schuz 1974; Mead 1966; Berger - Luckmann 1969).

Ma a questo punto si aprono prospettive di ampliamento dell'orizzonte di ricerca che superano le finalità del presente studio, il cui precipuo intento è quello di mostrare come l'intuizione di Durkheim di procedere a una analisi sociologica del reato e della pena, potenzialmente foriera di grande innovatività e significatività per la comprensione di tale dimensione della vita sociale, non raggiunge pienamente il suo scopo per l'impostazione riduzionistica che vi è connessa e per la sua refrattarietà a interagire con altri approcci in grado di fornire fondamentali integrazioni di senso.

BIBLIOGRAFIA

Baratta A.
(1982) *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna.
(1983) *Problemi sociali e percezione della criminalità*, «Dei delitti e delle pene», 1, pp. 17-21.

Berger P.L. - Luckmann T.
(1969) *La realtà come costruzione sociale*, tr. it. Il Mulino, Bologna.

Berzano L. - Prina F.
(2010) *Sociologia della devianza*, Carocci, Roma.

Cavalli L.
(1970) *Il mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna.

D'Agostino F.
(1991) *Dal diritto repressivo al diritto cooperativo nella dinamica dell'integrazione mondiale*, in Id., *La sanzione nell'esperienza giuridica*, II ed., Giappichelli, Torino.

Duclos D.
(1981) *Projet éthique e positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim*, «Chahiers internationaux de sociologie», LXX, pp. 85-100.

Durkheim É.
(1962) *La divisione del lavoro sociale*, tr. it. Edizioni di Comunità, Milano (ed. or. *De la division du travail social*, Alcan, Paris, 1883).

(1963) *Le regole del metodo sociologico*, tr. it. Edizioni di Comunità, Milano (ed. or. *Les règles de la méthode sociologique*, Alcan, Paris, 1895).
(2010) *Il suicidio: studio di sociologia*, tr. it. BUR, Milano (ed. or. *Le suicide*, PUF, Paris, 1897).

GIDDENS A.
(1978) *Durkheim*, Collins, London.

ISAMBERT F.A.
(1982) *Reflexions sur la stratégie durkheimienne de détermination de l'objet*, «L'Année Sociologique», 32, pp. 169-172.

MARCONI P.
(1974) *Durkheim. Sociologia e politica*, Jovene, Napoli.

MARICA G.E.
(1932) *Émile Durkheim. Soziologie und Soziologismus*, Fischer, Jena.

MARRA R.
(1986) *Il diritto in Durkheim: sensibilità e riflessione nella produzione normativa*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

MEAD G.H.
(1966) *Mente, sé e società*, tr. it. Giunti-Barbera, Firenze.

MERTON R.K.
(1938) *Social Structure and Anomie*, «American Sociological Review», III, pp. 672-682.
(1974) *Teoria e struttura sociale*, tr. it. Il Mulino, Bologna.

NAMER G.
(1979) *La sociologie de la connaissance chez Durkheim e chez les durkheimiens*, «L'année sociologique», 28, pp. 41-77.

NEUMANN U. - SCHORTH U.
(1980) *Neurere Theorien von Kriminalität und Strafe*, Wissenschaftliche Buchgesellshaft, Darmstadt.

NISBET R.A.
(1965) *Emile Durkheim*, Englewood Cliff, Prentice Hall.

PARSONS T.
(1962) *La struttura dell'azione sociale*, tr. it. Il Mulino, Bologna.

PIZZORNO A.
(1962) *Introduzione*, a É. DURKHEIM, *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano.

SCHUTZ A.
(1974) *La fenomenologia del mondo sociale*, tr. it. Il Mulino, Bologna.

TREVES R.
(2002) *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino, pp. 54-60.

VIANO C.A.
(1963) *Introduzione* a *Le regole del metodo sociologico*, Edizioni di Comunità, Milano.